

Interrogazione n. 655

presentata in data 19 dicembre 2022

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

Rinnovo dei decreti di agente ittico volontario nella Provincia di Ancona

a risposta orale

La sottoscritta Consigliera regionale

Premesso che

- Le Guardie Volontarie Ambientali sono composte da cittadine e cittadini volontari che dedicano il proprio tempo alla difesa dell'ambiente e che educano al rispetto del patrimonio naturale e paesaggistico della nostra regione. Fra queste sono comprese anche le guardie volontarie appartenenti alla Federazione italiana della pesca sportiva ed alle altre associazioni piscatorie;
- il servizio svolto dalle Guardie Ittiche Volontarie deve intendersi circoscritto nell'ambito delle competenze e delle funzioni disciplinate dalla Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 ad oggetto: "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne".

Considerato che

- La figura della Guardia Ittica Volontaria è contemplata nel Testo Unico sulla Pesca (R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604) e nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112. In particolare l'art. 163 comma 3 del D.Lgs n.112/1998 recita testualmente: "Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi: ... b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963". La nomina delle Guardie Ittiche avviene secondo quanto sancito dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) che stabilisce i requisiti da possedere per diventare GPG. Ai sensi del predetto art. 31 R.D. 1604/31, dette Guardie sono Guardie Particolari Giurate (GPG) con funzioni di Polizia Giudiziaria;
- al comma b) dell'art.30 della L.R n.11/2003 si riconoscono "alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie, di cui all'articolo 5, ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza" i poteri di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni.

Rilevato che

- La Provincia di Ancona con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 5 settembre 2017 ha approvato il Regolamento Provinciale di Vigilanza Volontaria Ittico-Venatoria
- Alcune disposizioni contenute nel suddetto Regolamento stanno provocando un malcontento fra le Guardie Giurate Volontarie Ittiche e Venatorie (GGV) anconetane;
- In particolare sono stati introdotti due requisiti contestati dalle GGV, rispettivamente agli art.4 e 6, che sembrerebbero non conformi alle Leggi vigenti:
 - 1) al comma 6) dell'Art.4 "6. La mancata effettuazione dei servizi annuali di cui all'art. 6 del presente Regolamento e partecipazione ai corsi di aggiornamento nei due anni precedenti la domanda di rinnovo è motivo di diniego"
 - 2) alla lettera g) comma 2 dell'Art.6 "prestare individualmente, nel biennio di validità del decreto di nomina, un minimo di dodici servizi annuali, di almeno tre ore ciascuno"

Rilevato inoltre che

i due requisiti contestati dalle GGV anconetane vengono fatti propri con determina dirigenziale della Provincia di Ancona n.189 del 18 febbraio 2021 ad oggetto: "Approvazione nuova modulistica per il rilascio e rinnovo dei decreti Guardie Giurate Volontarie Ittiche-Venatorie"

Preso atto

Dell'Art. 6 (Corsi di formazione e aggiornamento per guardie ittiche) del Regolamento Regionale 20 luglio 2004, n. 4 ad oggetto: "Disposizioni di attuazione della L.R. 3 giugno 2003, n. 11 sull'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne."

Vista

La normativa vigente:

- Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 ad oggetto: "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca".
- Legge 11 febbraio 1992, n.157 ad oggetto: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."
- Legge 14 agosto 1991, n.281 ad oggetto: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo."
- Legge 20 luglio 2004, n.189 ad oggetto "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
- Legge Regionale 24/1998 ad oggetto "Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale"
- Legge Regionale 11/2003 ad oggetto "Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne";

Preso inoltre atto

delle sentenze del T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3007 e T.A.R. Milano 14 marzo 2006, n. 926 con le quali si statuisce che è incompatibile con il carattere volontario del servizio prestato l'obbligo stabilito dalla Provincia alle guardie venatorie non dipendenti di assicurare un minimo di ore mensili di servizio, in merito ad eventuali condizioni cui possano essere subordinate in ordine ai requisiti richiesti per la nomina delle medesime ai fini del rilascio dei decreti di guardia giurata volontaria per vigilanza in materia ambientale;

INTERROGA

il Presidente e l'Assessore competente per sapere

Se è intenzione di questa Amministrazione avviare quanto prima un confronto con l'Amministrazione provinciale anconetana al fine di superare gli attriti con le GGV generati dai requisiti presenti negli art.4 e 6 della deliberazione del Consiglio provinciale n. 39/2017 in premessa, così da sbloccare i rinnovi attualmente congelati e permettere alle Guardie Giurate Volontarie Ittiche-Venatorie di poter tornare a vigilare con serenità sul territorio di competenza.